



Federico Cafiero de Raho
Giuseppe Magliocco
Alessandro Barbera

www.Laurus.tv

IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ATTORI E STRUMENTI

Laurus Robuffo

Federico Cafiero de Raho
Giuseppe Magliocco
Alessandro Barbera

www.Laurus.tv

IL CONTRASTO
ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA
ATTORI E STRUMENTI

Laurus Robuffo

CAPITOLO SECONDO

Contrasto patrimoniale alla c.o.

Sommario: 2.1. Le norme di contrasto alla criminalità organizzata nel tempo 2.2. Gli organi giudiziari 2.3. Il D.Lgs. 159/2011 2.4. Le ulteriori forme di confisca: dall'articolo 240 del codice penale alla confisca allargata dell'art. 240 bis c.p. 2.5. Le "misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca": "l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende" (art. 34 D.Lgs. 159/2011) e il "controllo giudiziario delle aziende" (art. 34 bis D.Lgs. 159/2011) 2.6. Gli accertamenti patrimoniali Bibliografia

"Segui i soldi e troverai la mafia"

Giovanni Falcone

2.1. Le norme di contrasto alla criminalità organizzata nel tempo

L'impronta sempre più marcatamente imprenditoriale delle organizzazioni criminali ha portato l'Ordinamento Statale a istituire una serie di strumenti normativi di contrasto efficaci nei confronti dei profitti di provenienza illecita poiché *"la criminalità da profitto"* è causa *"non solo d'illegalità, ma anche di mancata crescita del paese, attraverso un'azione di inquinamento della società e dell'economia legale che mina i principi (e i valori) dello Stato democratico"* (71).

Assistiamo a un ricorso sempre meno frequente alla violenza e all'intimidazione (sebbene non manchino, ancora oggi, realtà in cui le forme

(71) Risoluzione in materia di misure di prevenzione antimafia e aggressione ai patrimoni illeciti 13 settembre 2017 – Consiglio Superiore della Magistratura – VI Commissione.

criminali continuano a “manifestare” il proprio potere tramite il ricorso ad attività violente, ad esempio, ad attentati dinamitardi) e, al contempo, un sempre maggiore inabissamento nella società, soprattutto, nella sua dimensione economico-finanziaria.

L’innesto di imprese artatamente costituite e inserite nei settori economici più floridi, affidate a “intermediari-prestanome”, ha reso necessario affiancare ai tradizionali presidi repressivi attuati dalle agenzie di *law enforcement*, le indagini patrimoniali, svolte sia “staticamente”, cioè finalizzate a fotografare una certa situazione patrimoniale, che “dinamicamente”, effettuate tramite il ricorso a più fonti investigative e volte all’individuazione dei flussi di ricchezze che hanno portato alla situazione di fatto che ci si trova ad investigare. L’evoluzione normativa italiana si conferma, così, necessaria alla luce di queste, ormai consolidate, tendenze affaristico-criminali.

Da un punto di vista strettamente penalistico, la prima forma di aggressione patrimoniale è rappresentata dall’articolo 240 c.p. ⁽⁷²⁾: la confisca venne intesa come misura di sicurezza patrimoniale dei beni direttamente collegati al reato.

Nello stesso alveo giuridico, oggi si è affiancata, tra le altre ⁽⁷³⁾, la confisca che viene definita “confisca penale allargata”, prevista dall’articolo 240 bis c.p. ⁽⁷⁴⁾, il cui obiettivo non sono i beni immediatamente riconducibili alla fattispecie illecita ma più genericamente tutte le ricchezze detenute dal reo che risultino sperequate rispetto alla capacità

(72) Vgs. *infra* paragrafo.

(73) Si pensi alla confisca prevista dall’articolo 416 bis c. 7 c.p., in cui si prevede l’obbligatorietà dei proventi derivanti dalle attività commesse da associazioni a delinquere di stampo mafioso.

(74) Rubricato: “*Confisca in casi particolari*”. Inserita nell’ordinamento con la L. n. 356/92, art. 12 *sexies*, parzialmente abrogato con il D.Lgs. n. 21/2018. Di cui si dirà meglio nel successivo paragrafo.

economica, patrimoniale e reddituale dichiarata, di cui, quindi, non è possibile giustificare la legittima provenienza.

Parallelamente alle norme appena richiamate, si collocano quegli strumenti legislativi, operativi *ante* o *praeter delictum* ⁽⁷⁵⁾, comunemente noti come misure di prevenzione che, nonostante un annoso dibattito dottrinale e giuridico, hanno trovato legittimità nel principio “di prevenzione e sicurezza sociale” meglio richiamato dalla Suprema Corte nel tempo, secondo la quale “*l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell’avvenire*” ⁽⁷⁶⁾ e ribadito anche dalla Corte Costituzionale per cui “*sembra razionale e conforme allo spirito della Costituzione dare alla parola ‘sicurezza’ il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza. Sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale; è l’ordinato vivere civile’, che è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto, libero e democratico. Ciò posto, non è dubbio che le ‘persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità’ (art. 157 legge p.s.) costituiscano una minaccia alla ‘sicurezza’ indicata, e così intesa, nell’art. 16 della Costituzione*” ⁽⁷⁷⁾”.

La prima forma di “legislazione di prevenzione” è la L. n. 1423/1956, intitolata “*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza e la pubblica moralità*”, grazie alla quale fu

(75) Prima o a prescindere dalla commissione dei reati.

(76) Ordinanza n. 27 del 1959.

(77) Corte Cost. Sent. n. 2/1956.

possibile iniziare ad applicare misure di prevenzione di tipo personale in un ambito giudiziario.

Negli anni successivi, venne ampliata l'applicazione delle predette misure ⁽⁷⁸⁾ anche alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di stampo mafioso con la L. n. 575/1965 *“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”*.

Il tema di contrasto ai patrimoni illeciti fu affrontato inizialmente con la L. n. 152/1975, c.d. *“Legge Reale”*. Il tentativo di attuare un arginamento all'afflusso di capitali illeciti nell'economia legale trovava respiro nell'istituto della *“sospensione dell'amministrazione dei beni”*, norma che disciplinava una sorta di blocco temporaneo di quelle realtà imprenditoriali che, anche solo saltuariamente, fossero, direttamente o per interposta persona, *“sottopost[e] alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416 bis c.p. o che possa[no] comunque agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli art. 416 bis, 629, 630, 648 bis e 648 ter del codice penale e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 2”* ⁽⁷⁹⁾.

La *“sospensione dell'amministrazione dei beni”*, pertanto, ha rappresentato una forma di *“controllo”* antesignana degli attuali articoli 34 (*“Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche”*) e 34 bis (*“Controllo giudiziario delle aziende”*) del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) che saranno trattati, più approfonditamente, in seguito. La piena maturità della lotta ai patrimoni criminali si raggiunse nel 1982, quando a seguito degli eventi omicidiari del deputato Pio La Tor-

(78) Misure di prevenzione personali.

(79) Art. 3 bis L. n. 575/1965.

re e del Prefetto di Palermo, Generale dell'Arma dei Carabinieri, Carlo Alberto dalla Chiesa, venne varata la L. n. 646/1982, c.d. "Legge Rognoni-La Torre", che introdusse nel nostro ordinamento:

- l'articolo 41-bis c.p., cioè il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ⁽⁸⁰⁾;
- le misure di prevenzione patrimoniali applicabili a coloro che erano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, subordinatamente però all'irrogazione di quelle personali.

All'applicazione delle due tipologie di "misure" in via disgiunta, si è addivenuti con l'introduzione del c.d. "pacchetto sicurezza 2008-2009", che, inoltre, ha:

- allargato il concetto di pericolosità qualificata ad un più ampio novero di reati;
- previsto l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali anche ai "pericolosi comuni".

Successivamente, *"ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati determinate dall'eccezionale incremento delle procedure penali e di prevenzione relative al sequestro ed alla confisca di beni sottratti alla criminalità organizzata, aggravate dall'eccezionale numero di beni già confiscati e non ancora destinati a finalità istituzio-*

(80) Era associazione mafiosa quella in cui "coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".

nali e di utilità sociale”⁽⁸¹⁾, tramite la Legge 31 marzo 2010, n. 50, è stata istituita L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la cui organizzazione e struttura è stata revisionata nel tempo, da ultimo con l’emanazione della L. n. 132/2018, “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”⁽⁸²⁾.

La stratificazione normativa venutasi a creare vista la prolifera opera del Legislatore venne razionalizzata con la L. n.136 del 2010, “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”⁽⁸³⁾, al fine di ricondurre *ad unum* e dare nuovo slancio alla normativa di settore con l’emanazione di un “Codice delle leggi antimafia”, al sistema delle misure di prevenzione nonché a quello delle certificazioni antimafia⁽⁸⁴⁾.

Venne, così, emanato il D.Lgs. n. 159/2011, meglio noto come “Codice antimafia”, in cui sono riassunte le seguenti tematiche:

- misure di prevenzione;
- disposizioni in materia di documentazione antimafia;

(81) Preambolo della Legge 31 marzo 2010, n. 50.

(82) Vgs. infra paragrafo

(83) Articolo 1: “*Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*”.

(84) Con l’articolo 2.

- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”;
- modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare.

Tra le numerose novelle, si ricordano gli aggiornamenti a seguito dell'introduzione nell'ordinamento:

- del Decreto L. n. 7/2015, in materia di antiterrorismo, con il quale è stata implementata la competenza a promuovere le misure di prevenzione patrimoniali al Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo estendendo l'applicabilità delle “*misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale*” a coloro che hanno preso parte “*ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale*”⁽⁸⁵⁾, nel caso specifico intendendo i c.d. “*foreign fighters*”;
- della L. n. 161/2017, attraverso la quale, tra gli altri interventi, è stato ampliato l'elenco dei reati di “pericolosità qualificata” e sono state apportate modifiche della parte procedurale e processuale.

(85) Art. 270-sexies, “*Condotte con finalità di terrorismo*”: “*1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia*”.

Con il Manuale si intende offrire al lettore/operatore la conoscenza degli strumenti normativi e delle tecniche operative che l'Autorità Giudiziaria e le Agenzie di *law enforcement* hanno a disposizione per assicurare una corretta iniziativa di contrasto alle diverse consorterie criminali.

Dopo un iniziale approfondimento della normativa penalistica sono stati selezionati alcuni aspetti che maggiormente connotano le odierne organizzazioni che, pur non tralasciando i tradizionali fenomeni illeciti, hanno oggi raggiunto una più spiccata connotazione imprenditoriale/affaristica.

Traendo spunto da queste nuove "frontiere" della criminalità organizzata, è stato così, ulteriormente, necessario affrontare la tematica delle "investigazioni patrimoniali" (con una particolare attenzione alle potestà contenute nel D.Lgs. 159/2011, c.d. "codice antimafia"), approfondire le norme a tutela della tenuta del sistema economico finanziario in generale, ponendo in risalto quanto previsto – in ottica preventiva – dal D.Lgs. 231/2007 (anche alla luce della novella che ha seguito il recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio) e, da ultimo, trattare le possibili forme di cooperazione che è oggi possibile attuare per far fronte alle ormai ineludibili proiezioni internazionali che connotano l'agire della criminalità organizzata.

Inoltre, alla luce delle nuove minacce dettate dagli attuali "squilibri" geo-politici, il volume propone anche il tema della metodologia di contrasto anche alla minaccia terroristica.

www.Laurus.tv

ISBN 978-88-8087-795-0



9 788880 877950

€ 60,00